

REGOLAMENTO PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

Provincia di Pesaro Urbino



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 22 DEL 24.03.2017
INTEGRATO E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 34 DEL 07.03.2018

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I – NORME GENERALI			
1	Oggetto del regolamento.	38	Inumazioni e tumulazioni - Termini.
2	Certificazione della causa di morte.	39	Epigrafi.
3	Decesso per malattia infettiva e diffusiva.	40	Inumazioni e tumulazioni - Oneri.
4	Responsabilità del Comune	41	Cremazioni.
5	Competenza per la sottoscrizione degli atti.	42	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, e alla destinazione delle ceneri.
CAPO II – CIMITERI		43	Divieto di cremazione.
6	Piano cimiteriale.	44	Feretri per la cremazione.
7	Costruzione cimiteri.	45	Cremazione per insufficienza di sepolture.
8	Fascia di rispetto.	46	Destinazione delle ceneri
9	Camera mortuaria.	47	Dispersione delle ceneri
10	Aree e fosse per inumazione.	48	Affidamento dell'urna per la conservazione.
11	Loculi per tumulazione.	49	Caratteristiche dell'urna.
12	Sale per il commiato.	CAPO IX – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	
CAPO III – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI		50	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.
13	Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.	51	Norme comuni.
14	Organizzazione dei servizi cimiteriali.	52	Esumazione ordinaria.
15	Obblighi del custode del cimitero.	53	Esumazioni straordinarie.
CAPO IV – SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI		54	Verbale delle operazioni.
16	Gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici.	55	Smaltimento dei materiali.
17	Informazioni ai cittadini.	56	Estumulazioni ordinarie e straordinarie.
CAPO V – ATTIVITÀ FUNEBRE		57	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.
18	Attività funebre. Definizione.	58	Trattamenti consentiti in occasione delle esumazioni ordinarie ed estumulazioni straordinarie per la verifica della completa scheletrizzazione del cadavere.
19	Attività funebre. Requisiti necessari.	CAPO X – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO	
20	Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse.	59	Lavori privati nei cimiteri.
CAPO VI – TRASPORTO DEI CADAVERI		60	Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.
21	Disciplina del trasporto dei cadaveri.	61	Occupazione temporanea del suolo.
22	Caso di morte in abitazioni inadatte o in luoghi pubblici.	62	Materiali di scavo.
23	Facoltà di disporre della salma e dei funerali.	63	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.
24	Trapianto terapeutico	64	Opere private - Vigilanza - Collaudo.
25	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.	65	Concessioni private nei cimiteri.
26	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.	CAPO XI – SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO	
CAPO VII – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI		66	Cappelle private.
27	Ricevimento dei cadaveri.	67	Tumulazione fuori dal cimitero.
28	Obblighi del gestore.	CAPO XII – CIMITERI PER GLI ANIMALI DI AFFEZIONE	
29	Sepoltura nei giorni festivi.	68	Aree di sepoltura per gli animali d'affezione.
30	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.	69	Sepoltura degli animali d'affezione.
31	Divieti di ingresso nei cimiteri.	CAPO XIII – NORME FINALI	
32	Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.	70	Tutela dei dati personali.
33	Riti religiosi all'interno dei cimiteri.	71	Leggi ed atti regolamentari.
34	Funerali civili.	72	Abrogazione di precedenti disposizioni.
CAPO VIII – INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI		73	Pubblicità del regolamento.
35	Inumazioni e tumulazioni - Normativa.	74	Rinvio dinamico.
36	Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione.	75	Vigilanza - Sanzioni.
37	Onerosità del servizio.	76	Entrata in vigore.

CAPO I**NORME GENERALI****Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
 - a) al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
 - b) al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - c) al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - d) alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) alla legge regionale – Marche – 1° febbraio 2005, n. 3, recante: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";
 - f) al regolamento regionale – Marche – 9 febbraio 2009, n. 3, recante "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3";I servizi funebri del Comune di TERRE ROVERESCHE e precisamente:
 1. le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e delle camere mortuarie, nonché le modalità di fornitura dei servizi pubblici cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
 2. le condizioni e le modalità di fornitura dei servizi di trasporto delle salme e dei cadaveri;
 3. le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 3/2005;

Art. 2 – Certificazione della causa di morte.

1. Nei casi in cui non si proceda all'espianto degli organi, la causa del decesso è certificata dal medico curante o suo sostituto. Nei casi in cui si proceda all'espianto di organi trova applicazione il successivo articolo 24.
2. L'accertamento di morte è effettuato, su richiesta dell'ufficiale dello stato civile, da un medico incaricato dall'ASUR.
3. In caso di decesso presso una struttura pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio sanitaria, le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.
4. Nelle evenienze in cui sia necessario accertare la causa di morte per soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti fuori dall'ospedale, al riscontro diagnostico provvedono le strutture di medicina legale.

Art. 3 – Decesso per malattia infettiva e diffusiva.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco ministeriale, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 4 – Responsabilità del Comune

1. Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

Art. 5 – Competenza per la sottoscrizione degli atti.

1. Tutti gli atti relativi all'applicazione del presente regolamento sono emanati dall'ufficiale dello stato civile del Comune, ove espressamente richiesto dalla normativa vigente, o dal Responsabile del servizio del Comune o da suo incaricato.

CAPO II**CIMITERI****Art. 6 – Piano cimiteriale.**

1. Il piano cimiteriale sarà predisposto nel rispetto degli artt. 54 e ss. del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e della normativa regionale.

2. Il piano cimiteriale è approvato dal Comune, sentite l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l'Agenzia regionale protezione dell'ambiente Marche (ARPAM),

3. Il piano cimiteriale è sottoposto a revisione ordinaria ogni dieci anni e, in ogni tempo, qualora si verifichino modifiche significative della situazione considerata dal piano.

4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dal piano cimiteriale, sono recepite dallo strumento urbanistico del Comune.

5. Per la redazione del piano cimiteriale sono presi in considerazione gli elementi previsti dall'art. 2 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3.

Art. 7 – Costruzione cimiteri.

1. I nuovi cimiteri saranno collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato, non si applica tale distanza per i cimiteri già esistenti.

2. Nei casi di reale necessità, in deroga a quanto previsto al comma 1, il Comune può approvare, sentita l'ASUR, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso di cimiteri di urne.

Art. 8 – Fascia di rispetto.

1. Nella fascia di rispetto di cui al precedente articolo 7 è consentita la sola attività edilizia riconducibile alla manutenzione ordinaria di edifici esistenti.

2. L'attività edilizia riconducibile alla manutenzione straordinaria potrà essere assentita solo su conforme parere dell'ASUR.

Art. 9 – Camera mortuaria.

1. Ogni cimitero deve essere munito di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. La camera deve possedere i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3.

Art.10 – Aree e fosse per inumazione.

1. Le aree per inumazione sono divise in riquadri. I vialetti fra le fosse devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetri che separano le singole fosse destinate all'accoglimento delle salme e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalla fosse di inumazione.

2. Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 150 centimetri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

3. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini fino a 10 anni di età hanno una profondità di almeno 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di 150 centimetri e la larghezza di 50 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.

4. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misura adeguata alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 50 centimetri per ogni lato.

5. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza l'obbligo di distanze l'una dall'altra purchè ad una profondità di 70 centimetri.

6. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Art. 11 – Loculi per tumulazione.

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne.

2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una sola cassa.

3. Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati un feretro e 2 cassette di resti ossei, o urne cinerarie, o contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Art. 12 – Sale per il commiato.

1. Il Comune può promuovere la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali possono tenersi riti per il commiato e possono essere fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazione di alcun tipo, in ordine all'accesso.

2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

3. Possono essere realizzate da soggetti pubblici o privati e devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubblico e private accreditate.

4. L'autorizzazione all'apertura è rilasciata del Comune, previo parere favorevole dell'ASUR. Con l'autorizzazione all'apertura è approvato anche il regolamento interno di funzionamento.

5. Le sale di commiato sono dotate di servizi igienici adeguati.

6. Il Comune stabilisce il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 12/2005.

CAPO III

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 13 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

- Ai servizi cimiteriali è adibito il personale indicato nella pianta organica comunale ed il personale della ditta incaricata del servizio stesso.
- Il personale incaricato al rilascio delle autorizzazioni previste dal DPR 285/1990 viene individuato nella figura del responsabile del settore servizi cimiteriali o da altro personale individuato con apposito provvedimento sindacale.

Art. 14 – Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'ASUR, con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 15 – Obblighi del custode del cimitero.

1. Il Responsabile del servizio è tenuto alla regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative ai servizi cimiteriali e funebri.

CAPO IV

SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI

Art. 16 – Gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici.

1. La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, è effettuata in economia diretta o tramite affidamento, anche in concessione, ad apposita ditta del settore.
2. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate non possono, in ogni caso, essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, le attività funebri previste dall'art. 7 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 17 – Informazioni ai cittadini.

1. Il competente ufficio favorirà l'accesso a tutte le informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi funerari pubblici o privati, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste nel territorio comunale.

CAPO V

ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 18 – Attività funebre. Definizione.

1. L'attività funebre comprende:
 - a) il disbrigo delle pratiche inerenti al decesso;
 - b) la fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) il trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane, inteso come trasferimento dal luogo di decesso al luogo di osservazione, al luogo delle onoranze, al cimitero o al crematorio.
2. L'attività funebre può essere svolta da ditta individuale, società o altra persona giuridica in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 19;
3. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebri non può comprendere funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.
4. Il conferimento dell'incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzatorio o eccezionalmente, su richiesta dell'interessato, in altro luogo;
5. Le attività di cui al precedente comma sono vietate all'interno di strutture sanitarie di ricovero o cura, di strutture socio sanitarie o socio assistenziali, aree cimiteriali, camere mortuarie o servizi mortuari sanitari;
6. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre;
7. Colui che, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funerario, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi o quant'altro, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto e per un periodo di tempo di mesi tre fatta salva la denuncia all'autorità competente.

Art. 19 – Attività funebre. Requisiti necessari.

1. Per svolgere l'attività funebre, che può essere svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, è necessaria l'autorizzazione comunale che è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) disponibilità di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
 - b) disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune;
 - c) personale in possesso di sufficienti conoscenze tecnico-pratiche attinenti alle specifiche mansioni svolte e dei previsti requisiti professionali;
 - d) un direttore tecnico della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente con il legale rappresentante dell'impresa.
2. L'attività funebre non può essere svolta da chi ha riportato una delle condanne o contravvenzione previsto dal comma 5 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3.
3. I soggetti autorizzati all'attività funebre non possono:
- a) gestire obitori, deposito di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.
4. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione e devono uniformarsi a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

Art. 20 – Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse.

1. I mezzi di trasporto funebre sono rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.
2. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri.
3. I mezzi di trasporto funebri sono muniti del libretto di idoneità che l'ASUR rilascia al proprietario dell'auto previa verifica dei requisiti di cui al comma 1.

CAPO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 21 – Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali.
2. Se il trasporto della salma si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Marche, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è esclusi il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato.
4. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005

Art. 22 – Caso di morte in abitazioni inadatte o in luoghi pubblici.

1. Qualora il decesso avvenga in luogo pubblico o in abitazione inadatta per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, con oneri a loro carico, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o l'abitazione propria o dei familiari o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato, siti anche in altro Comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso
2. Nel caso di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del precedente art. 21;

3. Durante il periodo di osservazione viene assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.

4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005

Art. 23 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, esumazioni, estumulazioni, ecc...).

Art. 24 – Trapianto terapeutico.

1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993, n. 578, recante: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.", e 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti."

2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASUR.

3. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere a scopo di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficio dello stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005

Art. 25 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, qualora ritenuto opportuno e necessario, si provvede ad avvisare la polizia municipale per l'eventuale servizio di assistenza e vigilanza.

2. L'addetto al trasporto, sia esso dipendente comunale o di impresa incaricata è il responsabile della verifica del feretro, in quanto incaricato di "Pubblico Servizio".

Art. 26 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta di un familiare, il Responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.

2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica da parte del medico incaricato dall'ASUR.

CAPO VII

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 27 – Ricevimento dei cadaveri.

Il Comune è tenuto a garantire la sepoltura:

- a) ai **propri residenti** e **alle persone morte nel territorio del comune**, qualunque ne fosse la residenza;

- b) ai coloro che abbiano una sepoltura privata già esistente o che abbiano precedentemente acquisito la concessione di un loculo, ossario o celletta cineraria
- c) ai nati morti, prodotti del concepimento e parti anatomiche delle persone con i requisiti di cui sopra

Nei cimiteri comunali, in presenza di disponibilità di posti, possono inoltre essere ricevute per la sepoltura:

- d) salme di persone **non residenti** nel comune e **non morte nel comune** purché rientrino in una delle seguenti condizioni:
 - 1) abbiano avuto in passato la residenza nel comune o vi siano nati
 - 2) abbiano congiunti, entro il 2° grado di parentela in linea retta, coniuge o partner convivente che al momento del decesso siano **ivi residenti**; ***per i gradi di parentela vedi allegato al Regolamento**
 - 3) abbiano congiunti, sepolti nei cimiteri del comune entro il 1° grado di parentela in linea retta, coniuge o partner convivente; ***per i gradi di parentela vedi allegato al Regolamento**
- e) le spoglie mortali delle persone che, a prescindere dalla nascita o residenza in vita nel territorio del Comune, abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti delle singole comunità, o per particolari ed eccezionali casi, previa deliberazione della giunta comunale.

Art. 28 – Obblighi del gestore.

1. Il Comune cura direttamente in economia, o tramite affidamento ad apposita ditta, la gestione e la manutenzione del cimitero.

2. La gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati; qualora il gestore svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria.

3. Il gestore del cimitero deve acquisire e conservare le autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento di ogni cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e ossa ricevuti, nonché procedere all'iscrizione cronologica degli stessi in apposito registro, anche di natura informatica.

Art. 29 – Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

2. Per gravi e documentati motivi, quali decesso in abitazione privata nel periodo estivo, con possibile pregiudizio per la salute pubblica, la sepoltura può essere autorizzata dal responsabile del servizio in uno dei due o più giorni festivi conseguenti.

3. Negli altri casi, in presenza di giorni festivi conseguenti, i feretri verranno accolti e presi in custodia nella camera mortuaria presso il cimitero, per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 30 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Per i cimiteri sono osservati i seguenti orari di apertura al pubblico:

- nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre: apertura ore 07:30 – chiusura ore 18:00

- nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre apertura ore 07:00 – chiusura ore 19:30.

2. Il Responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta, ai detti orari, temporanee modifiche.

3. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 31 – Divieti di ingresso nei cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
- c) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 32 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) fotografare opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m) chiedere l'elemosina od offerte;
- n) accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal gestore.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 33 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.

Art. 34 – Funerali civili.

1. Possono essere concessi, a titolo gratuito, spazi pubblici idonei per lo svolgimento di funerali civili, che consentano la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà dei defunti e dei suoi familiari.

CAPO VIII**INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI****Art. 35 – Inumazioni e tumulazioni - Normativa.**

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.

Art. 36 – Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione.

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri o nati morti è rilasciata dal Responsabile del servizio o altro dipendente incaricato nel rispetto della normativa nazionale vigente.

2. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti di concepimento di età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di chiedere la sepoltura.

3. Nei casi previsti dal precedente comma 2 l'ASUR rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.

4. In mancanza della richiesta di sepoltura si provvede come previsto dall'art. 27, comma 1.

5. Nei casi di urgenza possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio tumulazioni provvisorie in loculi di proprietà comunale a disposizione

Art. 37 – Onerosità del servizio.

1. L'inumazione, la tumulazione e la cremazione di cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26. In caso di operazioni di cremazione, inumazione e tumulazione per salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, tali servizi saranno a carico del comune di residenza. Le tariffe per tali servizi pubblici saranno stabilite con deliberazione della Giunta comunale

Art. 38 – Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 25.

2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, **sentito il responsabile sanitario del competente ufficio dell'ASUR**, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di quattro giorni. In quest'ultimo caso il gestore del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

3. L'accordo risulta in calce alla richiesta.

4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 39 – Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali consentiti.

2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè queste ultime, siano seguite dalla traduzione in italiano.

4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

5. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.

Art. 40 – Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal comune.

2. Sono sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Art. 41 – Cremazioni.

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130;
- dalle circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- dalla legge regionale n. 34 del 15/12/2008;
- dalla legge regionale - Marche - n. 3 del 1° febbraio 2005;
- dal regolamento regionale - Marche - n. 3 del 9 febbraio 2009.

Art. 42 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, e alla destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato.

3. La destinazione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dell'ufficiale dello stato civile del Comune in cui si trova il cimitero.

Art. 43 – Divieto di cremazione.

1. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livello superiore a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 17.03.1995, n. 230, recante: "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Eurotom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti".

Art. 44 – Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, può essere utilizzato l'uso di feretri in legno dolce non verniciato, autorizzati dalla competente zona territoriale dell'ASUR al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

2. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005

Art. 45 – Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario il previo consenso dei familiari; in caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso all'albo pretorio del comune.

Art. 46 – Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) collocate nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, in sepoltura privata o nel cinerario comune;
- b) accolte in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione costruite in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione. Le associazioni anzidette devono depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e in questi colombari possono essere collocate esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi;
- c) interrate all'interno del cimitero;
- d) disperse;
- e) affidate per la conservazione a familiare.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata avente le caratteristiche di cui al successivo art. 51 e recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale l'affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotati in apposito registro.

5. Per le violazioni di cui al presente articolo, comma 3, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005

Art. 47 – Dispersione delle ceneri.

1. In presenza di manifestazione di volontà espressa dal defunto può essere autorizzata la dispersione delle ceneri:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero o nel terreno dell'area cimiteriale appositamente individuata;
- b) in natura (mare, laghi, fiumi e aria) esclusivamente nei tratti liberi da manufatti, nell'ambito del territorio comunale e, previo nulla osta, anche nel territorio di altri comune della regione.
- c) in aree private fuori dai centri abitati. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è eseguita, entro trenta giorni dal ritiro dell'urna, dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, da personale comunale appositamente autorizzato o dalle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 48 – Affidamento dell'urna per la conservazione.

1. Nel caso in cui il defunto abbia disposto l'affidamento dell'urna con le ceneri, o sia manifestata volontà in tal senso dal coniuge, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, viene redatto apposito verbale, con il quale il congiunto dichiara:

- di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna;
- di conservare l'urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali;
- di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero;
- che le ceneri del defunto saranno custodite presso l'abitazione, luogo di residenza legale dell'affidatario, sita in in via/piazza n. sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione.
- in abitazione non costituente dimora legale dell'affidatario sita in Via n., con l'impegno di comunicare all'Ufficiale dello stato civile, entro 30 giorni, gli eventuali cambi di conservazione dell'urna;

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale l'affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

3. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotati in apposito registro.

Art. 49 – Caratteristiche dell'urna.

1. L'urna destinata a contenere le ceneri deve avere una dimensione massima di 50x50 cm, contenere le ceneri di una sola salma, e portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Deve essere in materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere sigillata con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e durata presa.

CAPO IX

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50 – Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 14 della Legge regionale n. 3/2005 nonché, quelle integrative di questo regolamento.

2. Gli esiti di fenomeni trasformativi o parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione.

3. Per il trasporto al di fuori del cimitero i contenitori di cui al precedente comma 2 o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

Art. 51 – Norme comuni.

1. I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine per:

- a) ordine dell'autorità giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore e di personale dell'ASUR, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria, e sono regolate con provvedimento del Responsabile del Servizio.

Art. 52 – Esumazione ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il sindaco, sulla base del parere dell'ASUR competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno, di cremare, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi purché in quest'ultimo caso siano trascorsi dieci anni dalla morte.

3. Qualora si accerti che, per particolari condizioni del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il sindaco, su parere dell'ASUR, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.

4. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero sono collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

5. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

6. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione è rinviata.

7. Del rinvio di cui al comma precedente l'incaricato informa l'ufficio comunale che prende le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

Art. 53 – Esumazioni straordinarie.

1. Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 54 – Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 55 – Smaltimento dei materiali.

1. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, deve essere smaltito nel rispetto delle vigenti norme ambientali a cura del Comune e, in caso di affidamento o concessione del servizio, a cura della ditta affidataria o concessionaria.

2. Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

Art. 56 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie.

1. **Le estumulazioni ordinarie** si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Per quanto non previsto nel presente articolo per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo. Le estumulazioni, quando non si tratti di cadaveri tumulati in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e si definiscono ordinarie.
2. **A richiesta degli aventi titolo (secondo il seguente ordine: il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi), possono essere eseguite estumulazioni straordinarie a 20 anni dalla tumulazione per l'accertamento dell'avvenuto processo di scheletrizzazione del cadavere.**
3. In entrambi i casi (estumulazione ordinaria e straordinaria), qualora il processo di scheletrizzazione non risulti completato si procede ai sensi dell'art. 58 del presente Regolamento.
4. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, l'incaricato ASUR constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 57 – Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie in campi o loculi oggetto di concessione sono assicurate dal Comune, che ne sostiene l'onere.
2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 58 Trattamenti consentiti in occasione delle esumazioni ordinarie ed estumulazioni straordinarie per la verifica della completa scheletrizzazione del cadavere

In caso di incompleta scheletrizzazione del cadavere a seguito di esumazione ordinaria od estumulazione per accertamento della completa scheletrizzazione del cadavere, gli aventi titolo possono optare per uno dei seguenti trattamenti:

In caso di esumazione ordinaria il resto mortale inconsunto può: o essere trasferito in altra fossa in campo per indecomposti presso i Cimiteri dei comuni, in contenitori di materiale biodegradabile; o essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

In caso di estumulazione per l'accertamento della completa scheletrizzazione del cadavere, il resto mortale inconsunto può:

- essere inumato in fossa in campo per indecomposti presso i cimiteri Comunali dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanze biodegradanti;
- essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;
- inserito in apposita cassa di zinco sigillata ermeticamente e reinserito nello stesso loculo o in un altro immediatamente disponibile.

In tutti i casi sull'esterno del contenitore deve essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati di mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione è stabilito in:

- cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto sia prima che dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n.285/90, purché nel rispetto della legge n.130/2001.

L'ufficiale dello stato civile, autorizzante la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, deve ottenere l'assenso degli aventi titolo, o, in caso di loro disinteresse e/o irreperibilità, può autorizzarla dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso. L'avviso per pubbliche affissioni deve contenere, in caso di esumazioni ordinarie, l'indicazione del trattamento prestabilito dei resti mortali inconsunti (reinumazione o avvio a cremazione). Il disinteresse degli aventi titolo è da valere come assenso.

La cremazione di resti ossei provenienti da ossario comune deve essere disposta dal Sindaco.

La cremazione di resti ossei è consentita quando siano consenzienti i familiari.

In questi casi non è necessaria la documentazione medica dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

Il Responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o della distruzione e dispersione delle ceneri non autorizzata previsto dall'articolo 411 del codice penale.

CAPO X

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 59 – Lavori privati nei cimiteri.

1. Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.
2. L'autorizzazione è rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune.
3. È esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure trovano applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia nel Comune.

Art. 60 – Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri.

1. Fermo restando che nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali del Comune senza il titolo abilitativo di cui al precedente articolo 59, è prodotta al Comune la certificazione antimafia dell'impresa esecutrice.

Art. 61 – Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita nel Comune, per i giorni festivi.
2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe previste dai Regolamenti TOSAP nel Comune.

Art. 62 – Materiali di scavo.

1. I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa ripulisce e ripristina il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 63 – Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano l'orario di lavoro stabilito dall'Ufficio tecnico del Comune
2. Alle ore 13 dei giorni prefestivi cessa qualsiasi attività ed i cantieri sono riordinati.
3. I lavori riprendono solo il giorno successivo a quello festivo.
4. Nel periodo dal 26 ottobre al 1° dicembre è vietato introdurre nei cimiteri del Comune materiali edili e cessa qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 64 – Opere private - Vigilanza - Collaudo.

1. L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri del Comune.

Art. 65 – Concessioni private nei cimiteri.

1. Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione votiva dei cimiteri, formano oggetto di appositi distinti regolamenti che verranno adottati successivamente all'adozione del presente atto da parte del Comune.

CAPO XI**SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO****Art. 66 – Cappelle private.**

1. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune in conformità delle previsioni urbanistiche, sentita l'ASUR.

2. Le aree sulle quali insistono le costruzioni delle cappelle private fuori dai cimiteri sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri. Analoga disposizione vige anche per le necessarie modifiche e/o ampliamenti.

3. La capienza massima non può superare i venti feretri più eventualmente ossario e cinerario.

4. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità.

5. Le cappelle private gentilizie possono essere destinate alla tumulazione di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto e dei conviventi more uxorio.

6. Le cappelle non sono aperte al pubblico e non possono essere oggetto di speculazione.

Art. 67 – Tumulazione fuori dal cimitero.

1. Quando ricorrono giustificati motivi di speciali onoranze possono essere autorizzate sepolture fuori dai cimiteri, previo parere dell'ASUR.

2. La tumulazione avviene nel rispetto dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

CAPO XII**CIMITERI PER GLI ANIMALI DI AFFEZIONE****Art. 68 – Aree di sepoltura per gli animali d'affezione.**

1. Per l'eventuale realizzazione di aree di sepoltura per gli animali di affezione, prevista dall'art. 10, della L.R. n. 3/2005 e dall'art. 13 del regolamento regionale n. 3/2009, dovrà essere richiesto il permesso a costruire di cui all'art. 10 del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.

2. Le aree di cui al comma 1 non possono essere localizzate all'interno dei cimiteri o nelle immediate vicinanze di essi.

3. La realizzazione di cimiteri per la sepoltura degli animali da affezione può essere effettuata da privati previa autorizzazione del Comune dove lo stesso verrà realizzato, secondo modalità stabilite dall'ufficio tecnico comunale..

Art. 69 – Sepoltura degli animali d'affezione.

1. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione può avvenire nelle aree previste al precedente articolo.

2. Il seppellimento delle spoglie di animali da affezione in aree diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere autorizzato del servizio veterinario dell'ASUR.

3. La raccolta e il trasporto delle spoglie animali non destinati ai siti cimiteriali o a incenerimento con successivo affidamento ai richiedenti per la conservazione o dispersione delle ceneri sono disciplinati dal regolamento CE 1774/2002 del 10 ottobre 2002 (Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).

CAPO XIII

NORME FINALI

Art. 70 – Tutela dei dati personali.

1. I comuni garantiscono, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in loro possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 71 – Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.
 - la legge regionale – Marche – 1° febbraio 2005, n. 3, recante: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";
 - il regolamento regionale – Marche – 9 febbraio 2009, n. 3, recante: "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3".

Art. 72 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti già in vigore nei comuni fusi che hanno costituito il nuovo Comune di Terre Roveresche
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 73 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 74 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 75 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti all'ufficio associato di polizia locale, e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

2. Per le violazioni alla legge regionale n. 3/2005 e al relativo regolamento regionale n. 3/2009, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della citata legge regionale n. 3/2005.

3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 76 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di esecutività della deliberazione di approvazione.

Gradi di parentela e di affinità

Semplificazione dei rapporti di parentela

Indichiamo i criteri che il codice civile (articoli 74, 75 e seguenti) detta per il calcolo dei gradi di parentela ed affinità.

Parenti

Parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Sono parenti in linea retta le persone che discendono l'una dall'altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l'una dall'altra (fratelli o cugini).

Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente.

Quindi (a titolo esemplificativo) sono:

Parenti di primo grado

- Figli e genitori (linea retta)

Parenti di secondo grado

- Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.

- Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta).

Parenti di terzo grado:

- Nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta - zio).

- Bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).

Parenti di quarto grado:

- Cugini; linea collaterale: cugino, zio, nonno (che non si conta), zio, cugino.

La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

Affini

La affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (**gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro**).

Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi e quindi (a titolo esemplificativo) sono:

Affini di primo grado

- Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora

Affini di secondo grado

- marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), moglie e sorella del marito etc..

Affini di terzo grado

- zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito ecc..

Affini di quarto grado

- cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado).

Ricordiamo che i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.